

alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;

b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

#### Art. 2.

Il riconoscimento dell'anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'articolo 1, con il grado e la relativa anzianità posseduta nel Corpo di provenienza.

Per il personale proveniente dalle sopresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianità di servizio del personale stesso è determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle sopresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità.

#### Art. 3.

Per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie già appartenenti alla polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti promozioni ad anzianità o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità assoluta.

Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta.

Il personale cui è stata rivalutata la carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado iscritto in ruolo con pari anzianità assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di merito.

#### Art. 4.

Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

#### Art. 5.

Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima

dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretta e di reversibilità, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione od al decesso.

#### Art. 6.

Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1° luglio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1963

#### SEGNI

FANFANI — TAVIANI —  
TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 27 febbraio 1963, n. 226.

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

#### PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della abilitazione, ove prescritta, all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso della abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perchè perseguitati politici o razziali.

#### Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che, all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.